



**CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA
E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTIVITÀ DI
“BUSINESS MUSEUM DEL COMPENDIO MUSEALE
DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE, INCLUSO
IL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE INALIENABILE
CUSTODITO NEL CITATO COMPENDIO – CIG B7DE7818ED**

TRA

DIFESA SERVIZI S.p.A. con sede legale in Roma – Via Flaminia 335 –
00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di € 1.000.000,00, iscritta nel
registro delle imprese di Roma in persona del Dott. Luca Andreoli nato a
Roma il 10 luglio 1966, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.,
nella qualità di legale rappresentante, di seguito per brevità denominata
“*Concedente*”;

E

La _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ cap _____,
capitale sociale euro _____, interamente versato, pec: _____, iscritta
presso il registro delle Imprese di _____ – REA, _____, C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore
, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la
sede legale, in qualità di _____ della predetta _____, di seguito per
brevità nominata “*Concessionario o Gestore*”;
se congiuntamente richiamati anche le “Parti” o le “Parti contraenti”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1,
comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi



S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di Società o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;

- Difesa Servizi S.p.A., in data 27 agosto 2024, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;

- Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'Ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;

- in data _____ è stata sottoscritta la Convenzione tra _____ e Difesa Servizi S.p.A. con scadenza al _____, approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del _____ e registrata dalla Corte dei Conti il _____, finalizzata alla gestione economica e valorizzazione del patrimonio storico culturale inalienabile della _____ ;

- in data _____ Difesa Servizi S.p.A. ha inviato per la pubblicazione



sulla GUCE la procedura aperta relativa al presente affidamento, al fine di individuare operatori economici ai quali affidare in concessione, secondo quanto previsto dagli artt. 164 e seguenti del Codice dei Contratti, la gestione economica e a quanto altro si dovesse rendere valorizzabile in ottica museale futura;

- l'operatore economico come sopra generalizzato, con determina n. del è risultato aggiudicatario della procedura con un punteggio complessivo il punteggio finale totale di punti quale somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica (punti) e del punteggio attribuito all'offerta economica (punti), attribuito dalla Commissione di gara, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;

- con lettera prot. del Difesa Servizi S.p.A. ha comunicato l'aggiudicazione alla società aggiudicataria nonché a tutti i concorrenti in graduatoria;

- che hanno avuto termine le verifiche di cui all'art. 94 e seguenti del Codice dei Contratti nonché dei requisiti speciali in capo all'operatore economico aggiudicatario mediante consultazione sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico;

- che è stata inviata la richiesta di verifica tramite il sistema FavOE alla Sistema Banca Dati Nazionale Antimafia le liberatorie provvisorie in capo al Concessionario ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 senza che alla data di stipula del presente siano pervenute esiti con cause di decadenza; convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse e allegati)



1. Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità e il cui contenuto è da considerarsi integralmente riportato e trascritto nel presente contratto. In particolare, sono materialmente allegati al presente contratto:

- 1) l'offerta tecnica presentata in fase di gara dall'operatore economico aggiudicatario (**Allegato 1 e 2**);
- 2) l'Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (**Allegato 3**);
- 3) Il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato all'offerta economica e relazione illustrativa (**Allegato 4 e 5**);
- 4) Asseverazione PEF (**Allegato 6**);
- 5) Matrice dei rischi (**Allegato 7**);
- 6) Patto di integrità (**Allegato 8**);
- 7) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (**Allegato 9**);
- 8) Condizioni tecnico-economiche di gestione e capitolato servizi (**Allegato 10**);
- 9) Tariffe (**Allegato 11**);
- 10) Loghi approvati (**Allegato 12**).

ARTICOLO 2 - (Oggetto)

1. Difesa Servizi S.p.A. stipula con l'operatore economico il presente contratto di concessione, per la "*gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di "business museum" del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile custodito nel citato compendio*". Le specifiche relative alla



realizzazione del servizio in argomento vengono riportate negli allegati richiamati ed in tutti gli atti di gara che il contraente ha valutato ed accettato integralmente oltre che nella documentazione dallo stesso prodotto in sede di gara.

ARTICOLO 3 - (Durata e tempi di realizzazione degli interventi)

1. Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle Parti fino al termine dell'esecuzione del servizio, il quale si compone delle seguenti due fasi:

- FASE 1: A far data dalla sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario potrà avviare la gestione della struttura, concernente lo sfruttamento economico della concessione, per un periodo come di seguito specificato e comunque di durata massima di 144 mesi. In particolare, nella prima fase dovrà garantire le prestazioni minime richieste nell'Allegato 10 del presente contratto e rappresentante nel disciplinare di gara.

A tal proposito Difesa Servizi S.p.A. nelle more della scadenza della Convenzione con l'Aeronautica Militare (d'ora in poi ai fini del presente contratto indicata anche come "AM") di cui alle premesse si impegna ha proceduto all'avvio dell'iter di rinnovo del citato atto convenzionale al fine di allineare la durata dello stesso con la presente valorizzazione.

- FASE 2: Esecuzione degli interventi richiesti e di quelli offerti, che si articola nelle seguenti azioni:

a. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico dovrà comunicare a Difesa Servizi nonché alla AM l'avvio di eventuali interventi infrastrutturali o di sistemazione della



struttura per la nuova fase di gestione, ivi compresi gli interventi presentati in sede di offerta, che, prima di essere realizzati, dovranno essere approvati per iscritto da Difesa Servizi;

b. entro i successivi 30 giorni, il Gestore, ricevuto il nulla osta dovrà avviare gli interventi proposti come eventualmente integrati e formalizzati. Laddove Difesa Servizi dovesse richiedere eventuali modifiche dovrà comunicarlo a mezzo pec indicando dettagliatamente gli interventi da integrare. A seguito il gestore provvederà a predisporre, sulla scorta delle indicazioni fornite, un nuovo piano di intervento che dovrà essere approvato da Difesa Servizi. Entro i successivi 30 giorni, il Gestore, ricevuto il nulla osta dovrà avviare gli interventi proposti come integrati e formalizzati;

c. Il Gestore dovrà individuare l'eventuale periodo di chiusura della struttura museale per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori (a tal proposito, potranno essere condivise soluzioni che limitino il predetto periodo). In alternativa, qualora tecnicamente fattibile, si procederà a delimitare le aree di cantiere allo scopo di evitare interferenza con gli utenti del Museo. In caso di ritardi rispetto al tempo previsto per gli interventi verrà applicato l'articolo 12, lettera a) del presente contratto;

d. Ove previsto e necessario, il collaudo dovrà essere ultimato entro un mese dalla comunicazione della fine degli interventi e, all'esito, verrà redatto apposito verbale. Nel caso in cui nel predetto verbale dovessero essere opposte delle riserve da parte della Concedente o della AM, il Gestore dovrà adoperarsi celermente al fine di porre in



essere le integrazioni o modifiche richieste.

Eventuali ritardi rispetto alle tempistiche sopra indicate, anche se derivanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Concessionario e supportati da idonea documentazione comprovante la tempestiva presentazione delle domande/istanze finalizzate al rilascio delle citate autorizzazioni e delle circostanze che determinano il ritardo.

2. La durata del presente contratto di Concessione per la gestione economica dell'infrastruttura museale, è fissata in un periodo massimo di 144 mesi decorrenti dalla stipula, compreso il tempo eventualmente necessario per l'implementazione e la messa in funzione delle attività gestorie come sopra specificato.

3. La durata contrattuale è articolata come segue: un periodo di 96 mesi decorrenti dalla stipula del contratto di concessione, con rinnovo automatico di ulteriori 48 mesi se nessuna delle Parti avrà inviato formale disdetta via pec, almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale.

4. Il presente contratto non è rinnovabile e cesserà gli effetti alla fine del predetto periodo.

5. Al termine del periodo contrattuale potrà essere valutato n ulteriore periodo di concessione, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza, eventualmente necessario al recupero degli investimenti del Concedente per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal Concedente, sia quelli iniziali, sia quelli in corso di concessione, anche



intesi quali interventi aggiuntivi concordati e formalizzati tra le Parti in corso di vigenza contrattuale.

ARTICOLO 4 - (Canone annuo e condizioni economiche)

1. Per la concessione in oggetto, il Gestore corrisponderà direttamente alla Concedente le seguenti voci economiche come risultate dalla procedura di gara:

- E1 – canone annuo di concessione: € , oltre IVA;
- E2 – royalty applicate per la parte di fatturato oltre i € 300.000,00, al netto di IVA, sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) pari al % (oltre IVA);
- E3 - royalty applicate per la parte di fatturato oltre € 600.000,00, al netto di IVA, sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) pari al % (oltre IVA).

2. In ragione della durata della concessione fissata in 144 mesi, dalla data della stipula il canone dovrà essere corrisposto su base annuale anticipata entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità contrattuale.

3. Al fine di effettuare il calcolo delle royalty come sopra indicate, ogni anno, entro il 30 gennaio ed entro il 30 luglio, il Gestore invierà a Difesa Servizi S.p.A. un "estratto conto", dal quale dovrà risultare analiticamente il fatturato realizzato rispettivamente nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso. L'obbligo di redigere e trasmettere l'estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Gestore anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione.

4. Sull'estratto conto redatto dal Gestore, la Concedente e la AM potranno – a



loro insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 5 “Controlli sul rendiconto”.

5. La Concedente e il Gestore si atterranno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010 (Allegato 7).

6. Il canone dovrà essere versato mediante bonifico sull’IBAN indicato in fattura da Difesa Servizi S.p.A. entro la data sopra riportata.

7. In caso di ritardato pagamento del canone si applicherà, sulle somme dovute, la penalità di importo pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, con corresponsione degli interessi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. In relazione alle prescrizioni di conduzione del servizio che la struttura dovrà erogare, il Gestore è consapevole che dovrà garantire quanto offerto in sede di gara con l’applicazione delle condizioni di cui all’allegato 1 in relazione a: fasce di abbonati, rispetto dei protocolli di accesso, rispetto dell’immagine e del contesto in cui si opera, presenza in loco di personale della Aeronautica Militare.

9. Fermo restando quanto riportato al punto precedente, si specifica che il Gestore si obbliga:

- ad applicare le scontistiche già previste nella relazione tecnica annessa al disciplinare di gara, in allegato 10 al presente contratto e al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

- per ogni tagliando, biglietto intero o titolo assimilabile per l’accesso, a destinare all’O.N.F.A. (Opera Nazionale Figli Aviatori) una percentuale



del _____ sul prezzo.

10. Nel caso in cui il Gestore intenda attivare nuove iniziative, di qualsivoglia tipologia, che abbiano la capacità di generare introiti economici, dovrà preliminarmente ottenere l'autorizzazione da parte della Concedente e dalla AM e con queste dovrà concordare modalità, tariffe e tipologia dell'iniziativa.

11. Il Gestore dovrà compartecipare al pagamento delle utenze (acqua, luce e gas) necessari per lo svolgimento dell'attività.

A tal proposito si specifica che, attesa l'oggettiva impossibilità di installare contatori a defalco nel compendio Museale, al fine di enucleare i consumi di pertinenza del Concessionario, le Parti concordano che il Concessionario dovrà versare a titolo di "contributo" alle spese relative alle utenze del museo (acqua, energia elettrica, tari, etc) sostenute dalla F.A." un importo nella misura del 20% del canone annuo di gestione dei servizi di cui all'art. 4 comma 1 del Contratto.

ARTICOLO 5 - (Controlli sull'attività di gestione, sul rendiconto, sulla spesa dell'investimento minimo e dell'importo annuo aggiuntivo)

1. La Concedente, per il tramite del personale militare in forza al Comando della AM competente, mantiene la supervisione e il controllo sull'esecuzione contrattuale, sulla qualità dei servizi offerti, sui miglioramenti strutturali da eseguirsi a cura e spese del Concessionario, sulla corretta applicazione delle tariffe agevolate a favore del personale appartenente all'Amministrazione Difesa e relativi familiari nonché sul rispetto, da parte del Gestore, delle prescrizioni riportate in allegato 10 al presente contratto.



2. I controlli sull'attività di gestione, i cui esiti saranno registrati, di volta in volta, in apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti, potranno riferirsi alla:

- documentazione giuridica, amministrativa del Gestore (tra cui, in particolare, quella afferente alla tutela del lavoro, alle autorizzazioni in genere e alla regolarità fiscale e contributiva, ai pagamenti di tutti gli oneri, tributi ed utenze);

- globale e regolare esecuzione delle attività di gestione, il rispetto della normativa in vigore relativa all'igiene, alla qualità ed alla conservazione delle merci.

3. In relazione alla verifica della gestione dell'attività di sfruttamento commerciale oggetto del presente affidamento il Gestore, a tal proposito, si impegna:

- a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a 10 anni oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso;

- accettare senza riserva alcuna il controllo sulla gestione che sarà effettuato dal Concedente e dalla AM.

4. L'attività di controllo sarà effettuata sempre in contraddittorio tra personale della parte Concedente o della AM e il Gestore, con le modalità ed i tempi volta per volta concordati.

5. Ove dovessero emergere criticità ovvero l'investimento non dovesse essere pari a quello richiesto e contrattualizzato, la Concedente, informata dalla AM, richiederà formalmente l'integrazione. Ove il Gestore non dovesse provvedere ad ottemperare alla predetta integrazione, alla Concedente è



riconosciuto il diritto di risolvere il presente contratto, previo contraddittorio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 6 - (Specifiche condizioni di gestione)

1. Il Gestore riconosce la facoltà della Concedente di poter usufruire gratuitamente - per esigenze "istituzionali" - del compendio museale, per un numero massimo stimato di 30 (trenta) giornate annue. Detta fruizione per iniziative istituzionali della Concedente, della Forza Armata e/o del Ministero della Difesa, dovrà essere concordata tra le Parti, e potrà essere oggetto di compensazione calendariale, dando la possibilità al Gestore di proseguire le attività di gestione, dopo la scadenza del contratto per un periodo corrispondente a quello per cui la Concedente ha usufruito gratuitamente del compendio museale. In tali occasioni, si valuterà la possibilità di ricorrere alla collaborazione volontaria della Associazione Nazionale per lo svolgimento delle funzioni di supporto e assistenza ai visitatori.

2. Il carattere istituzionale dell'utilizzo delle citate 30 giornate annue è a insindacabile giudizio della AM e dovrà essere dichiarato tale dal competente Ufficio dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare tenendo informata la Concedente.

3. Qualora la Concedente o l'AM dovesse richiedere al Gestore di fruire gratuitamente del compendio museale per esigenze non istituzionali il Gestore, ove acconsenta a tale utilizzo non istituzionale, ha diritto ad essere ristorato come segue:

- per l'uso gratuito degli spazi (lucro cessante) una somma giornaliera pari all'incasso medio giornaliero delle ultime due settimane e sempre che il

locale sia in utilizzo attuale da parte del concessionario;

- per l'uso degli spazi concessi a titolo oneroso a terzi da parte della Forza Armata/Concedente una somma pari al valore del danno emergente subito dal Gestore e quantificato in relazione ai costi da questi sostenuto per allestire ambienti alternativi ai primi, atti ad ospitare le attività di business museum gestite dal Concessionario e, a titolo di lucro cessante, una partecipazione al 50% delle somme che saranno incassate dalla Concedente per la concessione di detti spazi.

4. Le somme dovute dalla Concedente al Gestore in ragione di quanto contenuto nei due alinea precedenti saranno erogate sotto forma di scomputo dal canone, oltre quanto già previsto all'art. 4, dovuto dal Gestore in ragione del presente contratto.

5. In un'ottica di sviluppo museale futuro, inoltre, il Gestore si impegna a svolgere anche ulteriori attività di *business museum*, individuate dalla Concedente e dalla AM, connesse alla concessione oggetto del presente contratto, previa apposita analisi economico-finanziaria da svolgere congiuntamente tra le Parti finalizzata a stabilire le eventuali modalità di intervento e di gestione, con presentazione di specifico piano economico finanziario quando necessario.

6. Resta inteso che tutte le iniziative di marketing e comunicazione che il Gestore volesse avviare e che investano l'immagine della AM o di Difesa Servizi dovranno essere preventivamente concordate sia nel rispetto dell'immagine dei soggetti coinvolti sia al fine di evitare duplicazioni di attività di comunicazione.

7. Al Gestore sarà garantita una postazione di lavoro per lo svolgimento di



tutte le attività che siano strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto di concessione quali a titolo esemplificativo: ricezione dei fornitori, attività burocratiche e di ufficio strumentali all'esecuzione del presente contratto.

8. Il Gestore dovrà impegnarsi, anche in riferimento al proprio personale, ad osservare la massima riservatezza di tutte le informazioni riferite all'AM o a Difesa Servizi, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione della concessione.

ARTICOLO 7 - (Garanzie contrattuali)

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti, compreso il pagamento del canone e il pagamento delle utenze, il Gestore sottoscrive apposita polizza fideiussoria, n. _____ del _____ con del valore di euro _____, *pari al 10% del valore contrattuale ridotto di una quota ulteriore pari al 30% ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei contratti in quanto titolare di Certificazione ISO 9001, per tutta la durata del presente contratto, ovvero con validità di 12 mesi da rinnovare ogni anno non oltre 30 giorni precedenti la relativa scadenza (aggiornare in base alle certificazioni possedute ex art. 106 del codice dei contratti).*
2. La garanzia predetta è stata calcolata ai sensi dell'art. 103 del Codice in relazione al valore della concessione come determinato nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 8 - (Responsabilità e coperture assicurative)

1. Resta ad esclusivo carico del Gestore ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi, derivante dall'attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Gestore si



obbliga a manlevare la Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo

avanzata da terzi. Al contempo si evidenzia che il Gestore:

a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate direttamente dallo stesso per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione in oggetto. Al Gestore è fatto carico di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi ed ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. A tal proposito, ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche, si specifica che ogni maestranza impiegata o personale militare presente in loco rimane in carico al proprio rispettivo datore di lavoro;

b) presenta polizza n. _____ per la responsabilità civile, stipulata con la compagnia _____ a copertura di tutti i rischi direttamente e indirettamente connessi allo svolgimento delle attività concernenti la concessione in oggetto, con massimale pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), avente validità per tutta la durata della concessione;

c) presenta una polizza a copertura degli interventi di manutenzione;

d) è pienamente responsabile del rispetto ed attuazione del Piano Economico Finanziario nonché dell'erogazione del servizio di cui al presente contratto;

e) sarà l'unico responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi finanziatori cui lo stesso si sia rivolto per il reperimento del capitale o quota parte per l'attuazione dell'iniziativa.

2. A tal proposito si specifica che nessuna forma di garanzia reale sull'infrastruttura potrà essere concessa dal Gestore a favore di terzi



finanziatori a garanzia dei finanziamenti richiesti.

ARTICOLO 9 - (Cessione della concessione e variazione della compagine sociale)

1. Il Gestore si impegna a:

a) trasmettere annualmente alla Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;

b) comunicare tempestivamente ogni variazione della propria compagine sociale;

c) comunicare alla Concedente, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita, da parte di uno o più soci della società, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. Con la stessa comunicazione il Gestore è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero a dichiarare la necessità di sostituzione del socio;

d) trasmettere annualmente alla Concedente la visura camerale aggiornata;

e) trasmettere annualmente alla Concedente, entro e non oltre 40 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

f) assicurare che la compagine dei soci mantenga nel suo complesso i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle



obbligazioni del presente contratto.

2. Nei casi di variazione della compagine sociale e/o sostituzione di cui alla precedente lettera b), il soggetto subentrante deve garantire che la compagine societaria della società di gestione mantenga nel suo complesso i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. In caso di sostituzione a seguito del caso descritto alla precedente lettera c), il socio subentrante deve essere individuato dal Concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Concedente.

La modifica della compagine sociale diviene efficace previa:

- esplicita autorizzazione da parte della Concedente;
- all'esito delle attività di verifica svolte dalla concedente, ai sensi degli artt. 94 e seguenti dal d.lgs. n. 36 del 2023.

Non è applicabile l'istituto del silenzio assenso.

3. La cessione delle quote è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della società di gestione e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni per i primi tre anni di concessione;
 - b. nei casi di sostituzione dei soci, la cessione delle quote deve garantire che la nuova compagine societaria della società di gestione continui ad esprimere nel suo complesso il possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione esplicita della Concedente. Rimane



insindacabile facoltà del Concedente negare l'autorizzazione indicando

le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio;

c. le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della società di gestione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione alla Concedente, non oltre i 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

4. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al precedente punto 1, previa valutazione espressa della Concedente nonché sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva della Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Gestore, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

6. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della società di gestione, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

7. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva



autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 12.

ARTICOLO 10 - (Responsabilità e obbligo di manleva)

1. Il Gestore riconosce di essere l'unico responsabile nei confronti degli utenti della struttura per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti al settore di competenza.
2. In ogni caso, il Gestore si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a manlevare e garantire la Concedente, il Ministero della Difesa e la AM da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto riferimento all'attuazione del presente contratto.
3. Il Gestore si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:
 - a) al prestigio e alla rinomanza di cui gode la AM;
 - b) alla reputazione commerciale della Concedente;
 - c) all'immagine della Difesa.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Concedente di dichiarare – decorsi infruttuosamente sessanta giorni calendariali dalla data della formalizzazione della “diffida ad adempiere o ad adeguarsi” – la risoluzione del contratto con le conseguenze previste a carico del Gestore.



ARTICOLO 11 - (Modifica, sospensione e revoca della concessione)

1. Il Gestore prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione, in tutto o in parte, in qualunque momento per sopravvenuti motivi di carattere istituzionali o di interesse pubblico derivanti da provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi direttamente connessi alle attività della AM e del Ministero della Difesa esclusivamente in tema di difesa e sicurezza nazionale. La Concedente, a fronte dell'eventuale revoca della concessione, si impegna ad attuare forme compensative del pregiudizio che il Gestore dovesse subire per effetto della predetta revoca parametrata all'investimento effettuato a titolo di danno emergente nonché, a titolo di lucro cessante, al ristoro quantificato nella misura del 65% degli incassi raggiunti nell'ultimo esercizio, da calcolare per il periodo di mancato utilizzo in ragione annua.

**ARTICOLO 12 - (Decadenza dell'affidamento in concessione e
risoluzione del contratto)**

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del relativo contratto di concessione, l'inadempimento, da parte del Gestore, di obblighi essenziali quali:

- a) la mancata attuazione del programma degli interventi e/o mancate modifiche o integrazioni a fronte di riserve evidenziate dalla Concedente o dalla AM, a meno che non ci siano valide motivazioni da parte del Gestore;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;



- c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato, a meno che non ci siano valide motivazioni da parte del Gestore;
- d) in caso di interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non preventivamente autorizzato dagli organi di controllo;
- e) in caso di mancata osservanza della normativa sulla tutela dei lavoratori;
- f) per inadempimento degli obblighi contributivi a favore dei lavoratori;
- g) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse;
- h) omessa esibizione di documentazione richiesta per accertamenti di competenza della AM, ovvero richiesta da altri Uffici Pubblici;
- i) il mancato e/o ritardato pagamento del canone annuo di concessione;
- j) la mancata consegna dell'estratto conto di cui all'art. 4;
- k) l'inadempimento degli obblighi relativi all'attività di gestione di cui all'art. 5;
- l) l'inadempimento degli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi richiesti/proposti e/o secondo quanto previsto all'art. 5;
- m) l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 7 e 9 in merito alle responsabilità in capo al Gestore;
- n) mancato rispetto del divieto di cessione della concessione di cui all'articolo 8 del presente contratto;
- o) il venire meno in capo al Gestore del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 80 d.lgs. 50/2017;
- p) il fallimento del Gestore.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera p), la decadenza dalla concessione e la



risoluzione dal contratto si devono intendere automaticamente intervenuti alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere comprese tra a) e o), la Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Gestore inadempiente a formulare, entro 30 giorni, le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Gestore non formuli alcuna giustificazione ovvero la Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, la Concedente stessa intima per iscritto al Gestore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Gestore s'intenderà decaduto dall'affidamento in concessione ed il contratto di concessione sarà risolto di diritto. La Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuta, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Gestore, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché. Si evidenzia, inoltre, che la Concedente non sarà tenuta a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Gestore.

4. In caso di risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Gestore, la Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Gestore e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto disposto nel presente contratto, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Gestore stesso.

ARTICOLO 13 - (Recesso)

1. Il recesso dal contratto da parte del Gestore è previsto per cause di forza



maggior (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, fatta eccezioni per quelli che riguardano l'affidante, o l'operatore economico, guerre, ostilità insurrezioni, atti vandalici, esplosioni, fenomeni naturali avversi di particolare gravità, epidemie e contagi, indisponibilità di gas, luce ed energia, impossibilità imprevista ed imprevedibile, per fatto del terzo di accedere a materie prime) e dovrà essere formalmente comunicato alla Concedente documentando e motivando le predette cause. Il recesso produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui la Concedente accetti, come fondate e valide, le giustificazioni addotte dal Gestore. Laddove le predette giustificazioni non fossero ritenute fondate e valide, l'inerzia e l'inadempimento colposi del Gestore saranno valutati ai sensi del precedente articolo 11. In caso di recesso, ferme restando le rate di canone già versate e per le quali non si farà luogo a retrocessione, è dovuto il pagamento della rata prevista per il semestre nel corso del quale la comunicazione di recesso viene consegnata alla Concedente.

2. In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Gestore sia in regola con il pagamento delle rate dovute, la Concedente svincolerà e restituirà la garanzia definitiva.

ARTICOLO 14 - (Rischi connessi all'affidamento ed alla gestione)

1. Il presente articolo disciplina i rischi connessi all'esecuzione del rapporto concessorio come da matrice allegata al presente documento (Matrice presentata dal gestore in sede di offerta). A tal proposito al fine di disporre di una disciplina applicabile in caso di eventi che possano incidere sulla redditiva e proficua valorizzazione del Museo si disciplinano i seguenti eventi rischiosi.



2. Contrazione della domanda generale del settore economico di

riferimento. Tale evento, improbabile nel suo verificarsi, ove incida sull'equilibrio del PEF verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità.

3. Contrazione della domanda specifica relativa alla struttura in gestione.

Tale evento, improbabile nel suo verificarsi, atteso il bacino di utenza e l'area turistica in cui è inserita la struttura, ove incida sull'equilibrio del PEF e non sia derivante da colpa di gestione dovuta a scarsa qualità o livello della stessa, verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità.

4. Rischio Ambientale (non connesso ad eventi eccezionali e/o di forza

maggior quali: calamità, esondazioni, disastri, ecc.). In caso di rischio ambientale, non connesso ad eventi di forza maggiore, ove incida sull'equilibrio del PEF e non sia derivante da colpa di gestione dovuta a scarsa qualità o livello della stessa, verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità.

5. Rischio finanziario derivante dal mancato reperimento delle risorse a

finanziamento dell'attività. Tale rischio è a totale carico del Gestore a meno che non sia derivante da *shock* di mercato non preventivabili. In caso

di difficoltà a reperire risorse, il Gestore è obbligato, a servizio invariato, ad adoperarsi per porre rimedio al problema mediante azioni che garantiscano il reperimento di soluzioni di finanziamento alternative (conferimenti personali, ingresso di nuovi soci con relativi aumenti di capitale, ecc..).

6. Rischio finanziario relativo all'aumento dei tassi di interesse. In caso di rischio connesso all'aumento del costo del denaro, ove incida sull'equilibrio del PEF, verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità. Il Gestore è comunque obbligato, a servizio invariato, ad adoperarsi per porre rimedio al problema mediante azioni che garantiscano il reperimento di soluzioni di finanziamento alternative (conferimenti personali, ingresso di nuovi soci con relativi aumenti di capitale, ecc..).

7. Eventuale extrareddività della gestione. Fermo restando che tale eventualità non debba emergere a causa di sottostime del PEF, pena la riconduzione ad equità dell'equilibrio contrattuale, l'eventuale extrareddività dovuta a fattori estrinseci (non ricollegabili alle attività di sviluppo messe in atto dal Gestore) e contingenti sarà affrontata nel modo seguente:

a. Previsione di extra – royalty sul fatturato a favore della Concedente secondo un principio di proporzionalità rispetto alla parte in eccesso, ciò al fine di rendere partecipe la Concedente dell'extrareddito;

b. Nel caso in cui il Concedente non accetti quanto previsto al precedente



punto di procederà alla riduzione del periodo di concessione in misura proporzionale all'extrareddito.

Nel caso in cui l'extrareddività sia relativa ad una sottostima del PEF e quindi riconducibile ad errate valutazioni intrinseche dei flussi di cassa e sottostime del PEF, la Concedente si riserva di ricondurre ad equità il contratto in misura coincidente con l'extrareddito.

Per extrareddività si intende un aumento del fatturato annuo di oltre il 100% dello stimato nel PEF.

8. Rischio connesso alla ripartizione degli oneri relativi a eventi che necessitano di manutenzione straordinaria: Al verificarsi di eventi che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, anche derivanti da fatti improvvisi, imprevisti ed imprevedibili, gli oneri di intervento saranno ripartiti tra gestore e concedente secondo le percentuali di cui alla matrice dei rischi allegata al presente *[10% Gestore e 90% Concedente]*.

Restano esclusi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi di restauro delle opere e dei reperti esposti nella struttura museale che restano esclusi dalla concessione e rimangono di pertinenza della Concedente che si farà carico totalmente di ogni intervento di restauro eventualmente si rendesse necessario.

ARTICOLO 15 - (Termine della concessione)

1. All'atto della scadenza naturale del contratto di cui all'articolo 3, ovvero nelle ipotesi di cui agli artt. 10, 11 e 12 (revoca, decadenza e risoluzione, recesso):

- il Gestore dovrà adoperarsi affinché la scadenza degli abbonamenti accesi coincida con la scadenza del contratto di cui al citato articolo 3;



- la struttura ritorni, in condizioni idonee per un normale utilizzo, nella piena proprietà della Concedente e della AM.

2. Al riguardo si precisa che al termine della durata del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare – mediante apposito verbale – il complesso immobiliare ricevuto in gestione. In caso di ritardata riconsegna alla scadenza pattuita, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni mese di ritardo oltre al canone dovuto, con un massimo annuo pari al canone vigente all'epoca della scadenza maggiorato del 10% (diecipercento), aggiornabile in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio dell'affidamento in gestione economica, oltre al canone ed agli oneri accessori, salvo il risarcimento del maggior danno, qualora riscontrato.

3. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto di affidamento in gestione economica, la Difesa acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” tutte le opere (fisse e mobili) realizzate come da progetto di valorizzazione senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

ARTICOLO 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente all'Allegato 9 del presente



e a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010, come modificata dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 217 del 17.12.2010.

ARTICOLO 17 - (Clausola di salvaguardia)

1. Il Gestore si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento “patto di integrità”, riportato in allegato 8, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l'applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 del menzionato patto.
2. Il Gestore si impegna, altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con riferimento al quale dichiara di averne piena conoscenza. Ogni eventuale rinegoziazione o modifica della durata del contratto che intervenga nei casi previsti dal presente contratto dovrà lasciare inalterata la ripartizione dei rischi previsti nella matrice.

ARTICOLO 18 - (Comitato tecnico-scientifico)

1. All'avvio del presente contratto le Parti dovranno costituire, secondo quanto previsto dal documento tecnico allegato agli atti di gara un Comitato Tecnico-scientifico. A tal proposito il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona delegata) dovrà:
 - far parte del Comitato scientifico, all'uopo istituito, a supporto delle attività del Direttore del Museo M.M., con funzioni consultive in materia di:
 - redazione di progetti finalizzati alla valorizzazione ed ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale custodito nel relativo Museo;



- tutela, conservazione e ricerca, anche ai fini didattici ed educativi, delle opere e dei reperti esposti nella struttura museale.

- nominare un proprio Responsabile (che potrà essere lo stesso che fa parte del Comitato scientifico) con comprovata esperienza maturata nel settore, quale rappresentante in loco, che si interfacci con la AM anche al fine di garantire il costante controllo sulla corretta applicazione delle clausole/condizioni contrattualmente stabilite, con specifico riferimento al mantenimento del decoro e dei comportamenti che dovranno essere sempre improntati al rispetto dell'etica delle FF.AA. e con particolare attenzione alla scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;

- predisporre un regolamento di funzionamento del compendio museale (concordato con la M.M.), contenente le condizioni, i requisiti ed i comportamenti a cui i frequentatori del compendio museale e degli annessi servizi dovrà conformarsi. Ai fini del controllo dell'esecuzione e del rispetto delle condizioni di cui al presente contratto Difesa Servizi si avvarrà del Direttore pro-tempore del Museo Navale di Venezia opportunamente incaricato dalla AM. Si specifica, inoltre, che il Gestore e la Direzione del Museo Storico Navale disciplineranno attraverso un apposito protocollo operativo le modalità di dettaglio dei rispettivi rapporti.

Articolo 19 – (Clausola risolutiva espressa)

1. Difesa servizi si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche

relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

ARTICOLO 20 - (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:
- a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
 - b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 - c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e



comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;

d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;

e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;

f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

2. Difesa Servizi S.p.A. si riserva di richiedere, al termine del proprio *assessment* interno relativo al GDPR, la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali. Ai sensi del G.D.P.R. le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 21 - (Riferimenti normativi)

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti

rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

- D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 (Testo Unico regolamentare dell’Ordinamento Militare);
- R.D. n. 2440 del 18/11/1923;
- Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2022 (approvazione dello statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
- Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016;
- Codice Civile e leggi complementari.

ARTICOLO 22 - (Spese contrattuali)

1. Le Parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente Contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme, sono a totale carico del Gestore. Il Gestore è onerato di regolarizzare fiscalmente il presente contratto secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che dovessero intervenire anche successivamente alla stipula del presente e di manlevare e garantire la Concedente da ogni responsabilità per ogni accertamento fiscale, sanzione, soprattassa e interessi per omesso o tardivo pagamento delle imposte relative al presente contratto. Inoltre, le spese di stipula del presente Contratto ad opera del notaio rimangono a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 23 - (Domicilio delle parti)

1. Le Parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna mediante posta elettronica certificata, presso i seguenti recapiti:



- Difesa Servizi S.p.A., via Flaminia, n° 335 - 00196 Roma, Tel:
06/469168203-4, Fax: 06/469168240, e-mail: segreteria@difesaservizi.it,
PEC: difesaservizispa@legalmail.it;

- Operatore economico aggiudicatario, Via n. cap Tel: , e-
mail: , pec: - referente contrattuale
, contatto telefonico: ;

- Comando competente della AM mail: ;

2. Per l'esecuzione del presente contratto ed il rispetto dei vincoli in esso contenuti.

ARTICOLO 24 - (Foro competente)

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti medesime convengono che il Foro territorialmente competente in via esclusiva sia il Foro di Roma.

per Difesa Servizi S.p.A.

Per

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
